



Comune di Padova
Settore Polizia Locale



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 1 DEL 16/03/2022

OGGETTO: Corso Tre Venezie n. 20 (ex via Bernina, 18) c.d. "Area Funghi".
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela del riposo dei residenti in orario serale e notturno.

IL SINDACO

PREMESSO che in Corso Tre Venezie n. 20, all'interno di un'area delimitata e comunemente detta "Area Funghi" sono presenti numerose attività, tra cui pubblici esercizi, circoli privati e sedi di associazioni;

PRESO ATTO che le segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Locale nel corso dell'ultimo anno da parte dei cittadini residenti in prossimità della suddetta area hanno per oggetto le condotte di disturbo della quiete e del riposo delle persone tenute da clienti e frequentatori in genere i quali, sia all'interno che all'esterno dei locali, risultano non attenersi alle elementari norme del vivere civile, come peraltro verificato in più occasioni dal personale della Polizia Locale intervenuto;

DATO ATTO che le citate segnalazioni, nel periodo compreso tra gennaio 2021 e febbraio 2022, sono state oltre 60 e che la maggior parte di esse ha per oggetto disturbi in orario successivo alle ore 22.00;

DATO ATTO, altresì, che la situazione di disagio deriva in particolare dalle emissioni sonore di varia origine e dalla aggregazione frequente di un cospicuo numero di persone nello spazio all'aperto ed interno all'area citata, soprattutto dopo le ore 22.00 e con permanenza fino a notte inoltrata;

APPURATO che la prevalenza delle segnalazioni di rumore generanti disturbo fa riferimento a precise situazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi di clienti di locali e soci di circoli che utilizzano anche accessori di diffusione ed amplificazione acustica;

VERIFICATO che anche le altre Forze di Polizia Statali sono intervenute ripetutamente nell'"Area Funghi" a seguito di specifiche segnalazioni dei residenti nelle abitazioni limitrofe al complesso per le medesime problematiche ivi descritte;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,
- l'art. 21 del "Regolamento Comunale di Polizia Urbana e la civile convivenza" per le attività rumorose che recita: "*Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento che disciplina le attività rumorose è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del*

suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.”;

- l'art. 11 del “Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” in materia di emissioni sonore ed orari dei pubblici esercizi che pone, pur con altre misure restrittive, come limite massimo le ore 22.00 per la riproduzione di musica percettibile dall'esterno dei locali e le ore 24.00 quale limite per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dal vivo all'esterno;

CONSIDERATO che le fattispecie regolamentari citate non consentono di affrontare con piena efficacia le situazioni di disturbo sopra descritte, motivo in ordine al quale si rende necessaria l'adozione del presente provvedimento d'urgenza;

RITENUTA idonea a ridurre la problematica descritta l'adozione di una misura che preveda una limitazione alle emissioni sonore in determinati orari normalmente destinati al riposo delle persone, stabilendo oggettivamente il divieto di produrre qualsiasi emissione sonora e di utilizzare qualsiasi dispositivo in grado di generarne tra le ore 22.00 e le ore 06.00;

VISTA la comunicazione del sig. Questore in data 17 febbraio 2022 in merito all'area Funghi di inibire ogni emissione sonora dalle 22,00 alle 6,00 quale soluzione utile e necessaria a contrastare il perdurante e ripetuto fenomeno di disturbo al riposo e alla quiete della persone che risiedono negli edifici circostanti l'area, a causa di momenti aggregativi che spesso sfociano in episodi di intemperanza o vere e proprie risse;

DATO ATTO che per la situazione descritta in narrativa sussiste il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano l'uso di strumenti musicali o sonori o la riproduzione amplificata di musica tramite “device” digitali in orario notturno;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo dei residenti, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile aumento delle segnalazioni di rumori e disturbo del riposo dei residenti;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse al riposo dei residenti, rientrando nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

DATO ATTO di aver trasmesso il contenuto del presente provvedimento alla Prefettura di Padova in data 15 marzo 2022;

ORDINA

1. Fino al 30 giugno 2022 è fatto divieto in tutta l'area di Corso Tre Venezie n. 20 (ex via Bernina 18) di far uso dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica;

2. È altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo in grado di produrre emissioni sonore tali da creare disturbo;

L'inottemperanza ai divieti di cui ai punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 – quater della Legge n. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE


che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia anche notificata ai legali rappresentanti di attività commerciali e associazioni presenti nell'area in oggetto, nonché all'Amministratore della medesima.

L'Ordinanza viene altresì comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani

AREA PORTELLO



AREA COMPRENSIVA DELLE SEGUENTI VIE:

PORTA PORTELLO - LUNGARGINE PIOVEGO - VIA GRADENIGO - VIA OGNISSANTI - VIA ORUS - VIA SAN MASSIMO
VICOLO SAN MASSIMO - VIA TIEPOLO - VIA BELZONI - LARGO MENEGHETTI - PONTE OMIZZOLO - VIA JAPPELLI

PERIMETRO MURA DEL 500



AREA DEL PRATO DELLA VALLE ESCLUSA